

## **Informativa agli Utenti**

### **Deposito cauzionale per il servizio idrico integrato**

La **Deliberazione n. 86/2013/R/IDR**, così come successivamente integrata dalla **Deliberazione n. 643/2013/R/IDR**, dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), ha introdotto la disciplina per il calcolo del deposito cauzionale versato al Gestore del servizio idrico integrato dalle utenze attive a garanzia degli obblighi contrattuali e quale forma di tutela rispetto alle eventuali insolvenze.

Per espressa disposizione dell'Autorità, l'importo del deposito cauzionale è *“determinato in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo”*. Per i condomini il deposito cauzionale è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali riferiti agli utenti dell'utenza.

Il Gestore applica, al momento dell'attivazione dell'utenza, un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore mentre la restante parte è rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio.

Per gli utenti con contratti in essere al momento dal 1° giugno 2014, il Gestore trattiene a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli, le somme versate dagli utenti finali prima del 1° giugno 2014 a titolo di anticipo sui consumi o di garanzia, inoltre:

- a) qualora i conguagli debbano essere versati dall'utente finale al Gestore, gli stessi sono effettuati rateizzandoli in due bollette;
- b) qualora i conguagli avrebbero dovuto essere versati dal Gestore all'utente, gli stessi sono effettuati nella prima bolletta utile.

Come disposto dall'Autorità, il versamento del deposito cauzionale non riguarderà gli utenti per i quali risulta attiva la domiciliazione bancaria o postale della bolletta, che rientrino nella fascia di consumo fino a 500 mc annui.

Risultano inoltre esclusi da tale obbligo anche gli utenti che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il Gestore sia a conoscenza.

In caso di revoca dell'utenza e in caso di attivazione della domiciliazione bancaria o postale della bolletta, il Gestore provvederà alla restituzione del deposito cauzionale in occasione della prima fattura utile. L'importo oggetto di restituzione sarà maggiorato in base al saggio degli interessi legali.

Nel caso di utenti contrattualizzati dai precedenti Gestori, si procederà ad effettuare il conguaglio del deposito cauzionale soltanto se quest'ultimo risulta effettivamente trasferito dal precedente Gestore ad Acqualatina S.p.A.

Acqualatina S.p.A si rende disponibile a supportare gli utenti nel controllo della documentazione eventualmente prodotta. Tutte le informazioni possono essere comunque richieste al **Call Center Clienti 800 085 850** e presso gli Sportelli Territoriali o consultate sul sito [www.acqualatina.it](http://www.acqualatina.it).

I testi delle deliberazioni dell'Autorità dell'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico nn° 86/2013 e 643/2013 sono scaricabili dal sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), selezionando “Servizi Idrici” tra le voci “Operatori”.